

DOCUMENTO ANALITICO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA PER L'ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICITARI SULL'EMITTENTE "....." PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI RELATIVI ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL 4 MARZO 2018

Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato a) della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" così come modificata alla legge del 6 novembre 2003, n. 313 b) della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 1/18/CONS recante le "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018".

Art. 1

La società (denominazione, sede legale e sede della redazione) ha adottato il presente documento analitico per l'emittente (nome dell'emittente), in vista delle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018.

Art. 2

La comunicazione preventiva è stata diffusa in data e la relativa registrazione è conservata presso la società.

Art. 3

Il presente documento analitico è depositato presso la redazione dell'emittente sita in (città/indirizzo/tel) e copia dello stesso sarà trasmesso, su richiesta, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 4

Il presente documento analitico non sarà pubblicato.

Art. 5

Il presente documento analitico resta a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nella sede indicata all'art. 3.

Art. 6

L'adozione del presente documento analitico è dettata dalla necessità di assicurare, relativamente alle prossime campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018, l'attuazione del principio della parità di trattamento e dell'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell'offerta degli spazi di propaganda messi a disposizione sull'emittente (nome dell'emittente).

Art. 7

La società (denominazione) si obbliga a collocare i messaggi politici elettorali secondo modalità uniformi e integrerà gli stessi con l'indicazione del committente e la dicitura “**messaggio elettorale a pagamento**”, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 1/18/CONS, in applicazione dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

La società (denominazione) mette a disposizione gli spazi di propaganda sull'emittente (nome emittente), per la diffusione di messaggi elettorali fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni.

Art. 9

Non saranno accettate le prenotazioni di spazi di propaganda che perverranno entro le ore del giorno precedente quello di trasmissione.

Art. 10

Non si accetteranno, fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, le prenotazioni di spazi per diffondere messaggi elettorali con contenuti non conformi al disposto dell'art. 7 della legge n. 28 del 22 febbraio 2000 .

Art. 11

In caso di richieste eccedenti la disponibilità degli spazi, si adotterà il criterio temporale della prenotazione e non si accettano ordini per diffondere messaggi politici elettorali per più di tre uscite consecutive.

Art.12

Per tutto quanto non previsto dal presente documento analitico, si rimanda a quanto disposto dalla normativa citata e dalla vigente disciplina in oggetto.

NOTA 1: ALLEGARE:

- COMUNICATO PREVENTIVO